



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1461

Data 7/7/2016

OGGETTO: Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro - n°363/2016 a seguito del ricorso promosso dal dipendente Arrabito Enrico Alexandro.-

L'anno duemilasedici, il giorno sette, del mese di luglio,
presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n°13 del 16/03/2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Garrozi con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 - prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Nino Cortese del Foro di Ragusa, difensore del signor Arrabito Enrico Alexandro elettivamente domiciliato in Ragusa in via Natalelli n°15-19 presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n°10074 del 09/07/2013, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la nota protocollo n°13010 del 17/09/2013 con cui questo Ente ha relazionato dettagliatamente la superiore vicenda all’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari;

CONSIDERATO che con sentenza n°103/2015 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a dodici (12) mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo oltre che alla refusione delle spese di lite;

CONSIDERATO che il signor Arrabito ha promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°363/2016, con cui è stata dichiarata la nullità dell’apposizione di termine al contratto stipulato il 26 settembre 2002 e, per effetto, è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo indeterminato sin dall’origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Arrabito alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto, riconoscendo altresì al ricorrente un’indennità risarcitoria pari a tre (3) mensilità e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che la succitata sentenza della Corte d’Appello di Catania appare erronea e che sussistono quindi le condizioni per proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre ricorso in Cassazione avverso la sopraccitata sentenza d’Appello;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare l’incarico a rappresentare questo Consorzio all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione alla sentenza d’Appello della Corte di Catania n°363/2016, emessa nel procedimento promosso da Arrabito Enrico Alexandro nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;
- di affidare l’incarico a rappresentare questo Consorzio all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all’art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto/ confermato e sottoscritto.

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Giuseppina Guerrieri)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)